

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

A livello statale la materia è attualmente disciplinata dalla legge 96/2007. Tale legge è stata oggetto di ricorso alla Corte Costituzionale da parte della Regione Lazio e della Regione Toscana per violazione degli articoli 117, 118, 120 Costituzione.

Le modifiche che si intendono apportare alla legge regionale 30/03 hanno il duplice scopo di adeguarla alle norme statali espressione della potestà legislativa esclusiva e concorrente dello Stato, come si evincono dalla sentenza della Corte Costituzionale n.339/2007, e di rispondere alla domanda di semplificazione e di strumenti nuovi per maggiore competitività sui mercati, proveniente dagli operatori agrituristici.

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/ concorrente)

La Corte Costituzionale, nella sentenza n.339 del 2007 ha rilevato in via preliminare che - la legge statale prescrive una disciplina generale per l'attività agrituristica, attività che seppur in via immediata, rientra nelle materie agricoltura e turismo di competenza residuale delle regioni, interferisce con altre materie attribuite alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato.

Ne consegue che le Regioni sono tenute a uniformarsi ai principi che lo Stato ha stabilito con la legge 96/2006 nell'esercizio della sua potestà esclusiva o concorrente. La proposta di modifica alla l.r. 30/03, pertanto, tiene conto dei principi suddetti e della citata sentenza.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La materia, come si è detto sopra è disciplinata a livello statale dalla legge n. 96/2006 . Le modifiche apportate sono compatibili con i principi e le norme della suddetta legge stabilite dallo Stato nell'esercizio della competenza esclusiva e concorrente.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

Non sussistono rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le funzioni amministrative in coerenza con il principio di sussidiarietà e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma Cost. sono conferite al comune.

Occorre, tuttavia evidenziare che le funzioni relative alla presentazione della relazione sull'attività agrituristica sono trattenute a livello regionale e attribuite ad ARTEA attraverso la presentazione della dichiarazione unica aziendale (DUA) (legge regionale n.45/2007). Tale scelta è stata fatta in coerenza con la previsione della l.r. 23/2000 (come modificata dalla L.r. 45/2007) che ha istituito presso Artea l'anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale.

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento è pertanto compatibile con l'ordinamento comunitario.

Alcune delle modifiche, in particolare in relazione alle norme igienico sanitarie costituiscono adeguamento della normativa regionale al Reg. CE 29-4-2004 n.852/2004 (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari) nonché al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n.193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).

La l.r. 30/03 rientra nell'applicazione della direttiva Bolkestein e il monitoraggio è già stato effettuato. Le modifiche introdotte con la presente proposta di modifica daranno luogo a successive modifiche della scheda trasmessa.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La proposta è elaborata nel rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa.

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

La proposta è stata redatta nel rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo., con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

La proposta di legge non contiene disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi

Le modifiche proposte necessitano di alcune norme di attuazione di livello secondario che saranno attuate adeguando il vigente regolamento di attuazione (d.p.g.r 46/R/2004).

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

La proposta contiene disposizioni transitorie in particolare per il passaggio dall'attuale sistema autorizzatorio alla prevista dichiarazione inizio attività agrituristica.